



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale
del bilancio, della riserva unica e dell'informazione
Divisione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio I

Roma, 28 GIU 2005

Prof. 632

A.I. Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Régionaria Generale dello
Stato
Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio II
Via XX Settembre, 97

R O M A

e.p.o.; Ai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali

LOCO SEDI

Oggetto: Decreto Legge n.194/2002. Istituzioni scolastiche.

Con riferimento alla nota prot.n.72475 del 30 maggio 2006, relativa all'oggetto, si conferma quanto già rappresentato con la nota prot.n.267 del 30 marzo 2006, essendosi già proceduto – ai sensi dell'art.1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002 – alla limitazione agli impegni di spesa sulle dotazioni di bilancio.

In aggiunta al contenuto della predetta nota ed a sostegno di quanto affermato nella medesima, si richiama la Circolare n.16 del 20 marzo 2003 di codesto Dipartimento, nella quale, dopo aver rilevato che le istituzioni scolastiche sono amministrazioni dello Stato, viene ribesì precisato che "le somme costituenti la dotazione finanziaria delle scuole trovano diretta imputazione a specifici capitoli di bilancio nella categoria 'fornizieramento' dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mentre, di norma, i contributi ad enti ed organismi pubblici non statali, quali le Università degli Studi, le Agenzie fiscali, etc, vengono messi a disposizione tramite trasferimenti sui capitoli della categoria 'interventi'".

Premesso quanto sopra, pertanto, si ricorda che le istituzioni scolastiche non debbano provvedere ad alcun versamento con imputazione all'entrata dello Stato, capo X, capitolo 2961, a meno che abbiano proceduto all'accantonamento delle somme ai sensi dell'art.2 del richiamato D.M. 29.11.2002.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Giorgio De Poli